

*Nell'accordo siglato ieri la previsione dell'Euroritenuta. Ok alle richieste di gruppo*

# Montecarlo, tasse recuperate

## Andrà in detrazione quanto già pagato oltreconfine

DI VALERIO STROPPA

**V**ia libera al recupero delle imposte pagate a Montecarlo. I contribuenti che detengono capitali nel Principato di Monaco potranno detrarre dalle tasse italiane quanto già assolto oltreconfine, come già avviene normalmente per tutti gli altri stati che hanno stipulato una convenzione. Per chi fa la Voluntary disclosure, però, rimane la problematica della mancata esposizione dei tax credit in dichiarazione dei redditi, prevista dall'articolo 165 del Tuir, senza la quale la deduzione non è ammessa. Sul punto **l'Agenzia delle entrate** sta lavorando da qualche settimana, proprio per garantire a chi si autodenuncia un'interpretazione meno penalizzante possibile, anche per quanto riguarda l'euroritenuta, fermo restando il rispetto della normativa (si veda *ItaliaOggi* del 14 gennaio 2015). L'accordo sullo scambio di informazioni siglato lunedì scorso tra Italia e Montecarlo prevede infatti il riconoscimento delle tasse versate all'estero, al fine di evitare la doppia imposizione. In assenza di Convenzione, il Tiewa (tax exchange information agreement) stipulato sulla base dello standard Ocse è stato quindi l'occasione per introdurre nel rapporto bilaterale uno degli strumenti principali del diritto tributario internazionale. Il tax credit

viene previsto dall'articolo 12 dell'accordo (che sarà operativo solo dopo la ratifica legislativa da parte dei rispettivi parlamenti).

Se un soggetto residente in Italia possiede redditi imponibili nel Principato, potrà dedurre dai tributi domestici le imposte sui redditi pagate in Monaco. L'ammontare della deduzione non potrà però eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta estera deducibile sarà perciò solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero imponibile in Italia. Tuttavia, precisa l'accordo, non sarà ammesso alcun recupero laddove il reddito sia tassato in Italia mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (anche su richiesta del contribuente).

Un trattamento pressoché identico a quanto già previsto dall'articolo 24 della Convenzione tra Italia e Svizzera, in vigore dal 1979. Nessuna disposizione in tal senso è stata invece inserita nel Tiewa sottoscritto lo scorso 26 febbraio con il Liechtenstein. I tre accordi coincidono invece per quanto riguarda le modalità dello scambio di informazioni su richiesta. Incluse le istanze di gruppo, che saran-

no utilizzabili delle autorità fiscali in maniera provvisoria finché non scatterà lo scambio automatico di dati (cioè fino al biennio 2017-2018). Il fisco italiano potrà formulare domande anche relative a comportamenti omogenei, senza fornire i nominativi dei soggetti per i quali indaga, purché questi siano ben identificabili (si veda *ItaliaOggi* del 28 febbraio scorso). Come previsto dal Commentario del 2012 all'articolo 26 del modello Ocse, le istanze potranno perciò interessare le azioni di quei clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma degli accordi. Per esempio, chi nel mese di giugno 2015 ha svuotato o chiuso conti correnti detenuti presso una certa banca svizzera o monegasca, oppure chi in un dato arco temporale ha trasformato una fondazione di famiglia con sede in Liechtenstein con l'obiettivo di nascondersi agli occhi del fisco. Le istanze di gruppo dovranno tuttavia essere sempre ben circostanziate. Se la richiesta è formulata in maniera generica o comunque senza fornire elementi di dettaglio sulle classi di contribuenti, si configura una «battuta di pesca» (fishing expedition), espressamente vietata dall'Ocse e quindi anche dai tre accordi internazionali stretti dall'Italia negli ultimi giorni.

—© Riproduzione riservata—



## Accordi fiscali con l'Italia: i contenuti

SVIZZERA	LIECHTENSTEIN	MONACO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Scambio di informazioni su richiesta a partire dalla data del 23 febbraio 2015 (previa ratifica dei rispettivi parlamenti)</li><li>• Scambio automatico di informazioni a partire dal 2018, relativo ai dati del 2017 (necessario apposito accordo bilaterale)</li><li>• Ok a richieste di gruppo (anche per comportamenti) per individuare coloro che tentano di spostare i capitali altrove senza attivare la Voluntary disclosure</li><li>• Con un separato accordo saranno affrontati altri temi fiscali in discussione nei due paesi, tra cui tassazione dei frontalieri, agevolazioni residenti Campione d'Italia, introduzione della clausola arbitrare e dell'abuso di diritto nella Convenzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scambio di informazioni su richiesta a partire dalla data del 26 febbraio 2015 (previa ratifica dei rispettivi parlamenti)</li><li>• Ok a richieste di gruppo</li><li>• Possibilità per la tax authority richiedente di inviare propri funzionari nell'altro stato per interrogare persone ed esaminare documenti (previo consenso dei soggetti interessati)</li><li>• Prevista la possibilità di attivare una procedura amichevole qualora sorgano difficoltà applicative nello scambio di informazioni</li><li>• Scambio automatico di informazioni a partire dal 2017</li><li>• Impegno a stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni una volta entrato in vigore l'accordo</li><li>• Le banche del Liechtenstein chiederanno ai propri clienti italiani di esibire entro il 30 settembre 2015 la ricevuta di Voluntary disclosure o il quadro RW che certifichi la regolarità fiscale delle somme detenute (pena la chiusura del conto)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scambio di informazioni su richiesta a partire dalla data del 2 marzo 2015 (previa ratifica dei rispettivi parlamenti)</li><li>• Possibilità di verifiche fiscali all'estero</li><li>• Ok a richieste di gruppo</li><li>• Prevista la procedura amichevole in caso di criticità applicative</li><li>• Possibilità per i contribuenti italiani di portare in deduzione dalle imposte nazionali i tributi pagati a Monaco (inclusa l'euroritenuta)</li><li>• Possibilità per i due stati contraenti di recedere dall'accordo sullo scambio di informazioni in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi</li><li>• Scambio automatico di informazioni sulla base del Crs dell'Ocse a partire dal 2017</li><li>• Obbligo per le banche del Principato di richiedere ai clienti italiani entro il 30 settembre 2015 la prova della regolarità (precedente o conseguente alla voluntary) delle somme detenute</li></ul>

*Nota: Lo scambio di informazioni su richiesta previsto in tutti e tre gli accordi è basato sull'articolo 26 del Modello Ocse. In tutti i casi restano vietate le «fishing expeditions». Lo scambio automatico, invece, sarà realizzato sulla base del Common reporting standard dell'Ocse.*